

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 1971

**che concede un contributo del Fondo sociale europeo alla Repubblica italiana per spese concernenti operazioni di nuova sistemazione effettuate dal ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal ministero dell'interno e dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra (ONIG)**

(Fascicoli FSE nn. 7008, 7017, 7067, 7068, 7071, 7073 e 71003)

(Il testo in lingua italiana e il solo facente fede)

(72/51/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo <sup>(3)</sup>,

viste le richieste del 2 maggio, 8 giugno, 7 luglio, 14 e 19 ottobre 1970, presentate dalla Repubblica italiana al fine di ottenere il contributo del Fondo sociale europeo per spese relative ad operazioni di nuova sistemazione per un importo complessivo di Lit. 3 896 835,

vista la decisione della Commissione del 13 dicembre 1961 relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9<sup>(4)</sup>,

visti i pareri del Comitato del Fondo sociale europeo del 22 luglio 1971,

considerando che conformemente agli articoli 1 e 6 del regolamento n. 9, le richieste di cui trattasi concernono operazioni di nuova sistemazione effettuate sotto la responsabilità ed a carico del ministero del lavoro e della previdenza sociale (importo richiesto Lit. 176 180), del ministero dell'interno (importo richiesto Lit. 1 039 615) e dell'Opera nazionale per gli

invalidi di guerra (ONIG), ente iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del suddetto regolamento (importo richiesto Lit. 2 681 040);

considerando che tali richieste, che contengono le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del regolamento n. 9 e che si riferiscono ad operazioni effettuate durante il periodo dal 1° luglio 1968 al 24 novembre 1969 incluso, sono state validamente presentate entro il termine previsto dall'articolo 19 del regolamento n. 9;

considerando che, dall'esame di tali richieste e dalla verifica dei relativi elementi di fatto e contabili, è risultato che le richieste stesse soddisfano alle condizioni previste dalla vigente regolamentazione;

considerando, di conseguenza, che il diritto al contributo del Fondo deve essere riconosciuto per le spese sostenute dai due ministeri e dall'«ONIG» e che l'importo del contributo stesso deve essere fissato in Lit. 3 896 835;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nei suoi pareri del 22 luglio 1971, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi sopra indicati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo dalla Repubblica italiana per delle spese sostenute dal ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal ministero dell'interno e dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra (ONIG), concernenti operazioni di nuova sistemazione effettuate durante il periodo 1° luglio 1968 / 24 novembre 1969 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo, a concorrenza dell'importo di Lit. 3 896 835.

<sup>(1)</sup> GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.

<sup>(2)</sup> GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.

<sup>(3)</sup> GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.

<sup>(4)</sup> GU n. 8 del 1° 2. 1962, pag. 144/62.

*Articolo 2*

L'importo del contributo del Fondo sociale europeo concesso alla Repubblica italiana a beneficio dei ministeri e dell'ente sotto indicati è fissato in Lit. 3 896 835 (pari a 6 234,94 unità di conto), così ripartito:

*contributo concesso*

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Ministero del lavoro e della previdenza sociale   | Lit. 176 180,   |
| 2. Ministero dell'interno                            | Lit. 1 039 615, |
| 3. Opera nazionale per gli invalidi di guerra (ONIG) | Lit. 2 681 040. |

*Articolo 3*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1971.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Franco M. MALFATTI